

N° 2/2019 REG. P.C.

N° 3/2019 REP. SOVRAINDEB.

N° 261/2019 CRON.



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

in relazione alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata da

rilevato che contro la proposta sono state depositate due opposizioni:

- Quella della Italcredi spa, che contesta anzitutto la meritevolezza della posizione del debitore richiedente, sotto il profilo della effettiva sussistenza della giustificazione addotta (la patologia della quale il sarebbe affetta, quantomeno nel periodo 2013-2015); in realtà, nel piano del consumatore è espressamente detto che le obbligazioni per le quali è formulato il piano sono state assunte pressochè esclusivamente dopo il 2015, ossia quanto il (dopo due anni di astensione dal gioco) è ricaduto nella ludopatia (considerata quale vera e propria malattia psichiatrica, comunque certificata in atti), per la quale si è intrapreso un serio programma riabilitativo solo alla fine del 2018, con l'aiuto della sua compagna; non vi è dubbio pertanto sulla eziologia delle obbligazioni oggetto del piano con la patologia documentata in atti; la proposta è contestata anche con riferimento all'ammontare del credito, ma la contestazione appare infondata, non potendosi determinare tale credito alla data della scadenza del suo pagamento (il 2026), anche in ragione del fatto che il piano proposto dal comporta la soddisfazione parziale dei creditori (salva ovviamente la sua risoluzione in caso di inottemperanza) nel più breve periodo di 5 anni
- Quella della Saphira spv, che si fonda, oltre che su una meritevolezza della posizione del debitore, sulla stessa esistenza di un nesso eziologico tra tale patologia ed il sovraindebitamento del ricorrente: in realtà, nella relazione del dr. Corti è chiaramente spiegato che proprio la patologia in questione (ed in particolare nel periodo successivo al 2015) ha determinato una situazione di sovraindebitamento prima non presente (o comunque controllata nel periodo 2013-2015, nel quale il debitore aveva tentato di risolvere la propria esposizione debitoria facendo ricorso ad ulteriori finanziamenti), perché proprio il notevole esborso dovuto alla incontrollabile passione per il gioco ha comportato l'impossibilità a far fronte alle nuove obbligazioni assunte: sotto questo profilo, la coincidenza temporale non può essere ritenuta una mera coincidenza, ma appunto un elemento dimostrativo di una stretta relazione causale tra la ludopatia del ed il suo sovraindebitamento

ritenuto pertanto che la proposta, come formulata, appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori in misura adeguata e tale da garantirne un trattamento paritario nel rispetto dei privilegi e delle prelazioni previste dalla legge e che comunque, in rapporto a quelle che sono le ragioni degli opposenti, la possibile

alternativa liquidatoria non è in grado di soddisfare i rispettivi crediti in misura maggiore rispetto alla proposta (l'alternativa liquidatoria infatti comporterà comunque il concorso dei creditori nella misura indicata nella proposta, non essendovi beni ulteriori rispetto alle risorse messe a disposizione delle parti nel piano del _____, che non è titolare di alcun bene mobile o immobile), e ciò anche in considerazione del fatto che i termini di attuazione del piano sono identici a quelli propri della fase liquidatoria (5 anni)

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da

Dispone che il gestore della crisi, dr Giuseppe Corti, provveda a curare l'adempimento dei pagamenti indicati nel piano del consumatore, redigendo relazione trimestrale sui pagamenti medesimi (corredata delle relative quietanze)

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito di questo Tribunale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Lanciano, 30.9.2019


**Il Giudice
Massimo Canosa**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ...3.0. SET. 2019.....
Il Funzionario Giudiziario
Vanna Sestini**
